

Allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 24/01/2007
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI RESIDENZE TEATRALI

Premessa

Il Comune di Siena, con riferimento alla Legge Regionale n. 45 del 28/03/2000 e al Piano Regionale dello Spettacolo, riconosce il ruolo rivestito dai soggetti artistici all'interno delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, volto alla valorizzazione e al rinnovamento del repertorio italiano, alla diffusione sul territorio regionale della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo, nonché allo sviluppo professionale e produttivo del settore.

ART. 1

Il Comune di Siena, attraverso la concessione della "residenza", sostiene le realtà artistiche la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e gestionale, nonché a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attività di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale.

ART.2

La residenza artistica, intesa come permanenza di un soggetto artistico professionale in ambito territoriale omogeneo, viene concessa tramite specifica convenzione valida per un triennio e rinnovabile che prevede la realizzazione di un qualificato progetto artistico.

Tale progetto deve differenziarsi dall'attività ordinaria svolta, valorizzare in particolare il patrimonio di storia e cultura della regione e rispondere alla necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale .

ART.3

I soggetti artistici interessati all'ottenimento della residenza, costituiti da almeno cinque anni, con sede legale in Toscana e con almeno tre anni di attività nel settore di spettacolo di riferimento, devono presentare al Comune di Siena specifica istanza corredata da:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto ed elenco dei soci
- copia del bilancio relativo agli ultimi tre anni di attività
- progetto artistico triennale

ART.4

Il progetto, caratterizzato da uno stretto rapporto tra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata e dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, deve definire:

- 1) l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale
- 2) l'organizzazione di un'articolata e qualificata attività che sia coerente con gli obiettivi del Piano Regionale dello Spettacolo e con le linee progettuali della residenza
- 3) l'individuazione di forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione

delle attività di spettacolo già in corso di attuazione sul territorio

- 4) la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico con una specifica attenzione alle giovani generazioni
- 5) la realizzazione di attività collaterali
- 6) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio
- 7) l'attenzione al patrimonio culturale locale
- 8) l'attenzione ai processi di integrazione culturale

ART.5

La valutazione qualitativa e quantitativa dei progetti interessati viene attuata da apposita Commissione interna così composta:

- Sindaco o suo delegato
- Assessore competente in materia o suo delegato
- Presidente Commissione Cultura e Scuola o suo delegato
- Direttore della Direzione Cultura e Grandi Eventi o suo delegato
- Funzionario della Sezione Teatri della Direzione Cultura e Grandi Eventi

ART.6

La valutazione qualitativa dei progetti tiene conto dei seguenti elementi:

- a) validità complessiva del progetto artistico triennale
- b) direzione artistica con comprovate capacità professionali
- c) struttura organizzativa
- d) continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale della compagnia richiedente
- e) momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire lo sviluppo della cultura
- f) particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari
- g) innovazione del linguaggio e delle tecniche artistiche utilizzate
- h) articolazione di attività di laboratorio, stages, seminari, convegni, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo

ART.7

Nella valutazione quantitativa costituiscono titolo di preferenza:

- a) spettacoli e produzioni realizzate o presentate in più province della regione entro un biennio dalla prima rappresentazione
- b) qualificata attività di documentazione e di diffusione, anche editoriale, dell'attività svolta
- c) iniziative di riduzione e/o di contenimento dei prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli

- d) realizzazione di almeno il 50 per cento della propria attività sul territorio provinciale
- e) realizzazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di 10 giornate di spettacolo- in forma non gratuita- comprovate dalle distinte d'incasso della Siae in regola con il pagamento delle imposte dovute
- f) eventuale co-produzione con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival
- g) eventuali qualificate tournées all'estero e riscontro della critica straniera
- h) impiego di lavoratori residenti nella regione assicurando agli elementi assunti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed il rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza.

ART.8

A seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione, con atto della Giunta Comunale viene stipulata specifica convenzione che definisce i reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti.

Art. 9

Successivamente all'ottenimento della residenza, le Compagnie convenzionate dovranno presentare ogni anno un progetto di dettaglio con specifico riferimento alle produzioni previste.